



Città di Musile di Piave

Città Metropolitana di Venezia

Prot. com.5345

BANDO DI CONCORSO ANNO 2024

PER L'ASSEGNAZIONE DI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA

Il Comune di Musile di Piave indice il presente bando di concorso per l'anno 2024 per l'assegnazione di tutti gli alloggi di edilizia residenziale pubblica che si renderanno disponibili o saranno ultimati nel Comune nel periodo di efficacia della graduatoria, escluse eventuali riserve disposte per emergenze abitative.

Il Comune provvede alla pubblicazione del presente bando, dandone la massima pubblicità, a livello regionale, nelle forme e nei modi stabiliti dalla legge in materia di trasparenza e pubblicità.

Coloro i quali hanno già presentato istanza nell'anno precedente o nell'anno di emissione dell'ultimo bando da parte di questo Comune, sono tenuti a ripresentare la domanda nei termini e con le modalità previste dal presente bando.

1) Requisiti per l'accesso all'edilizia residenziale pubblica (art. 25 L.R. n. 39/2017).

La partecipazione al bando di concorso è consentita per UN UNICO AMBITO TERRITORIALE a:

- a) cittadini italiani;
- b) cittadini di Stati appartenenti all'Unione europea regolarmente soggiornanti in Italia e loro familiari, ai sensi del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30 "Attuazione della direttiva 2004/38/CE relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri";
- c) titolari di permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo ai sensi del decreto legislativo 8 gennaio 2007, n. 3 "Attuazione della direttiva 2003/109/CE relativa allo status di cittadini di Paesi terzi soggiornanti di lungo periodo";
- d) titolari dello status di rifugiato e dello status di protezione sussidiaria ai sensi del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251 "Attuazione della direttiva 2004/83/CE recante norme minime sull'attribuzione a cittadini di Paesi terzi o apolidi della qualifica del rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale, nonché norme minime sul contenuto della protezione riconosciuta";
- e) stranieri regolarmente soggiornanti in possesso di permesso di soggiorno almeno biennale e che esercitano una regolare attività di lavoro subordinato o di lavoro autonomo ai sensi dell'articolo 40, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 "Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero".

I richiedenti devono, inoltre, essere in possesso dei seguenti requisiti:

- a) residenza anagrafica nel Veneto da almeno cinque anni, anche non consecutivi e calcolati negli ultimi dieci anni, fermo restando che il richiedente deve essere, comunque, residente nel Veneto alla data di scadenza del bando;
- b) non essere stati condannati per il reato di "Invasione di terreni o edifici" di cui all'articolo 633 del codice penale, nei precedenti cinque anni;
- c) non essere titolari di diritti di proprietà, di usufrutto, di uso e di abitazione su immobili adeguati alle esigenze del nucleo familiare ubicati nel territorio nazionale o all'estero. A tal fine non si considerano la proprietà o altri diritti reali di godimento relativi alla casa coniugale in cui risiedono i figli, se quest'ultima è stata assegnata al coniuge in sede di separazione o divorzio o comunque non è in disponibilità del soggetto richiedente, fermo restando quanto stabilito dalla legge 20 maggio 2016, n.76 "Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze";
- d) non essere stati assegnatari in proprietà immediata o futura, di un alloggio realizzato con contributi pubblici, o non aver avuto precedenti finanziamenti pubblici di edilizia agevolata, in qualunque forma concessi, salvo che l'alloggio sia inutilizzabile o distrutto non per colpa dell'assegnatario;
- e) **situazione economica del nucleo familiare, rappresentata dall'ISEE-ERP del valore non superiore ad € 22.615,00;**

f) non aver ceduto o sublocato, in tutto o in parte, fuori dei casi previsti dalla legge, l'alloggio di edilizia residenziale pubblica assegnato.

I requisiti devono essere posseduti in capo al richiedente, nonché, limitatamente ai requisiti di cui al comma 2, lettere b), c), d), f) anche in capo agli altri componenti il nucleo familiare, sia alla data di scadenza del bando di concorso, che al momento della assegnazione dell'alloggio e stipulazione del contratto di locazione e devono permanere per l'intera durata dello stesso. Il requisito di cui al comma 2), lettera e) deve sussistere alla data della assegnazione dell'alloggio e stipulazione del contratto di locazione con riferimento al valore dell'ISEE-ERP per l'accesso, vigente in tale momento.

Per nucleo familiare si intende la famiglia che occuperà l'alloggio costituita dai coniugi o dai soggetti di cui all'articolo 1, comma 2 della legge 20 maggio 2016, n. 76, o da una sola persona, nonché dai figli legittimi, naturali, riconosciuti e adottivi ed affiliati conviventi. Fanno, altresì, parte del nucleo familiare i conviventi di fatto, ai sensi della legge 20 maggio 2016, n. 76, gli ascendenti, i discendenti e i collaterali fino al terzo grado, purché la stabile convivenza abbia avuto inizio almeno due anni prima dalla data di pubblicazione del bando di concorso e sia dimostrata nelle forme di legge. Per il cittadino di paese non appartenente all'Unione europea, sono considerati componenti del nucleo familiare i soggetti per i quali è stato ottenuto il ricongiungimento in conformità alla normativa statale vigente.

2) Condizioni per l'attribuzione dei punteggi (art. 28 L.R. n. 39/2017).

La graduatoria per l'assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica è formata sulla base dei punteggi definiti dal regolamento di cui all'articolo 49, comma 2, della legge regionale 3 novembre 2017, n. 39, approvato con D.G.R. n. 1119 del 31/07/2018 e attribuiti con riferimento alle seguenti condizioni del nucleo familiare. Detti punteggi sono attribuiti anche sulla base dei dati personali e sensibili ai sensi dell'art. 4, 1° comma D.lgs. 30 giugno 2003 n° 196, e degli artt.13 e 14 del Regolamento Europeo GDPR 2016/679, indispensabili per acquisire il riconoscimento delle condizioni soggettive e oggettive:

Condizioni soggettive:

a) situazione economica disagiata sulla base dell'indicatore ISEE-ERP: - indicatore ISEE-ERP da 00,00 a 2.000,00 - indicatore ISEE-ERP da 2.000,00 a 10.000,00	Punti 5 Punti da 5 a 1
b) presenza di persone Anziane di età: - compresa fra anni 65 e anni 75 - oltre i 75	Punti da 1 a 3 Punti 3
c) presenza di persone con disabilità: 1. presenza di persone con percentuale di invalidità superiore ai due terzi (*) 2. presenza di persone portatrici di handicap ai sensi dell'art. 3 della Legge 104/92 (*) (*) <i>le condizioni di cui ai precedenti punti 1) e 2) non sono cumulabili.</i>	Punti 3 Punti 5
d) genitore solo con figli a carico: 1. per figli minorenni: - da 1 a 3 - oltre i tre figli 2. per figli maggiorenni: - da 1 a 3 - oltre i tre figli	Punti da 2 a 5 Punti 5 Punti da 1 a 3 Punti 3
e) nucleo familiare di nuova formazione costituito da coppie che abbiano contratto matrimonio e coppie che si trovino nelle condizioni di cui alla legge 20 maggio 2016, n. 76, da non oltre tre anni dalla data di pubblicazione del bando oppure che il matrimonio, l'unione civile o la convivenza avvenga prima dell'assegnazione dell'alloggio: 1. senza figli 2. con figli minori di età inferiore a quattro anni 3. con figli minori di età superiore a quattro anni	Punti 3 Punti 7 Punti 5
f) residenza anagrafica o attività lavorativa nel Veneto: - da dieci a trenta anni - oltre i trenta anni	Punti da 2 a 7 Punti 7
g) emigrati che dichiarino nella domanda di rientrare in Italia per stabilirvi la residenza	Punti 2
h) anzianità di collocazione nella graduatoria definitiva negli ultimi dieci anni da 1 a 5 anni	Punti da 1 a 5

Condizioni oggettive:

a) condizioni abitative improprie dovute a: 1. dimora procurata a titolo precario dall'assistenza pubblica debitamente certificata dall'ente che ha assegnato la dimora 2. coabitazione con un altro o più nuclei familiari 3. presenza di barriere architettoniche in alloggio occupato da portatori di handicap motorio 4. sovraffollamento, documentato da certificato dell'autorità competente di data non anteriore ad un anno dalla data di pubblicazione del bando: da tre a quattro persone a vano utile (esclusa la cucina se inferiore a mq. 14) 5. alloggio ant igienico	Punti 10 Punti 1 Punti 2 Punti da 2 a 4 Punti 2
b) rilascio di alloggio a seguito di provvedimento esecutivo, non intimato per inadempienza contrattuale fatte salve le cause di morosità incolpevole previste dalla normativa vigente, o altra condizione che renda impossibile l'uso dell'alloggio, debitamente documentate	Punti 12
c) mancanza di alloggio da almeno un anno	Punti 14

Ulteriori condizioni stabilite dal Comune

Punteggi Integrativi stabiliti con Delibera di Giunta Comunale n. 119 del 20.11.2023, ai sensi dell'art. 8 c. 4 del Regolamento attuativo della L.R. 39/2017, che concede al Comune la possibilità di stabilire ulteriori condizioni, in relazione a fattispecie diverse da quelle previste dall'art.8. a) residenza anagrafica continuativa nel comune di Musile di Piave alla data della scadenza del bando: 1. Da 15 anni e fino a 25 anni 3. Oltre 25 e fino a 30 3. Da oltre 30 b) situazioni in carico all'ufficio Servizi Sociali e certificate dall'Assistente Sociale -situazione sociale per la quale il progetto abitativo costituisce parte fondamentale del progetto assistenziale e di tutela della persona, - presenza di importanti c/o continuativi interventi dei servizi sociali a sostegno del progetto abitativo, - limitazione della rete familiare di sostegno, - presenza di un progetto socio-assistenziale personalizzato con andamento positivo; Le sopra citate condizioni di cui a punto b) dovranno essere contestualmente presenti per l'attribuzione del punteggio previsto. I suddetti punteggi verranno attribuiti a seguito del rilascio di apposita relazione da parte dell'Assistente Sociale del Comune di Musile di Piave che ha in carico la famiglia, su richiesta dell'interessato.	Punti 1 Punti 2 Punti 3 Punti 2
---	--

3) Modalità per la presentazione delle domande di assegnazione.

L'apposito modello per la presentazione della domanda, approvato con D.G.R. n. 1173 del 07/08/2018, è disponibile presso l'ufficio Servizi sociali/Casa del Comune o scaricabile dal sito internet www.comune.musile.ve.it. La domanda potrà essere presentata mediante utilizzo della procedura informatica di cui all'art. 49, comma 1, lettera e) della L.R. 3.11.2017 n. 39, o a mano presso l'Ufficio Protocollo dell'Ente negli orari d'Ufficio. In questo caso, dovrà essere allegata l'apposita delega al caricamento della domanda sulla piattaforma regionale.

Le dichiarazioni relative al possesso dei requisiti di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 25 della legge regionale 3 novembre 2017, n. 39 da parte del richiedente e dei requisiti di cui alle lettere b), c), d) ed f) del comma 2 del medesimo articolo da parte dei componenti il suo nucleo familiare, sono attestati mediante dichiarazione sostitutiva ai sensi dell'articolo 47 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445. Il requisito di cui al comma 2, lettera e) dell'articolo 25 della legge regionale 3 novembre 2017, n. 39, deve essere documentato con dichiarazione unica sostitutiva ISEE relativa all'ultima dichiarazione dei redditi di cui all'articolo 5 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 2014 ed al conseguente decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n. 159, recante "Regolamento concernente la revisione e le modalità di determinazione e i

campi di applicazione dell'indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE)".

Documentazione indispensabile per attestare condizioni oggettive e soggettive ai fini dell'attribuzione dei relativi punteggi:

- documentazione attestante le condizioni di antigienicità, sovraffollamento dell'alloggio occupato o la presenza di barriere architettoniche in alloggio occupato da portatori di handicap motorio (*);
- documentazione attestante il matrimonio o dichiarazione d'impegno a contrarre matrimonio per i nubendi fermo restando quanto stabilito dalla legge 20 maggio 2016 n.76;
- documentazione attestante la presenza di portatori di handicap nel nucleo familiare rilasciato da parte degli organi competenti (*);
- documentazione attestante la condizione di emigrato;
- provvedimento esecutivo di rilascio dell' alloggio, non intimato per inadempienza contrattuale (*);
- verbale di conciliazione giudiziaria (*);
- ordinanza di sgombero (*).

I documenti contrassegnati con asterisco (*) non possono essere resi mediante autocertificazioni ai sensi del DPR 445/2000, TUTTI GLI ALTRI DOCUMENTI POTRANNO ESSERE REDATTI SOTTO FORMA DI AUTOCERTIFICAZIONE.

Le domande, potranno essere presentate tramite le seguenti modalità:

1) modalità on line da parte dei cittadini attraverso autenticazione tramite SPID (sistema pubblico di identità digitale) direttamente sul portale della Regione Veneto all'indirizzo: <https://erp.regione.veneto.it/Home/LoginSpid> e seguire le istruzioni fornite dalla piattaforma;

Il cittadino che presenta autonomamente la domanda on-line sul portale della Regione attraverso l'autenticazione SPID dovrà confermare, mediante apposito segno di spunta che gli obblighi relativi al pagamento dell'imposta di bollo sono stati assolti inserendo l'identificativo indicato nella marca da bollo da € 16,00.

2) consegna presso l'Ufficio Protocollo del Comune nei giorni dal Lunedì al Venerdì dalle ore 9.00 alle 11.00.

3) tramite PEC all'indirizzo: comune.musiledipiave.ve@pecveneto.it;

Le domande presentate con le modalità di cui ai punti 2) e 3) devono essere formulate su apposito modulo di domanda scaricabile dal sito internet del Comune www.comune.musile.ve.it o ritirabile presso lo sportello URP o l'Ufficio Casa del Comune e devono essere corredate di marca da bollo di € 16,00.

Oltre alla documentazione obbligatoria prevista dal bando, inoltre ad esse va allegato il modulo di DELEGA per l'inserimento della domanda sulla piattaforma ERP.

La domanda, qualora presentata in forma cartacea e con PEC, dovrà essere sottoscritta dall'interessato (con firma autografa) e alla medesima dovrà essere allegata fotocopia semplice di un documento di identità in corso di validità del richiedente.

NELLA DOMANDA DOVRANNO ESSERE INDICATI INDIRIZZO MAIL E NUMERO DI TELEFONO.

Sarà possibile ricevere assistenza per la compilazione del modulo di istanza chiedendo telefonicamente l'appuntamento all' Ufficio Servizi Sociali al n. 0421 – 592225, nei giorni dal lunedì al venerdì dalle ore 08.30 alle ore 13.00.

Dal momento che l'assistenza alla compilazione verrà fornita da un incaricato dell' Ater di Venezia, (che sarà presente presso la sede comunale in alcune giornate che verranno calendarizzate), esclusivamente solo su appuntamento, è necessario munirsi preventivamente di tutta la documentazione occorrente.

4) Termine per la presentazione delle domande.

Le domande dovranno essere presentate/inviate nei 30 giorni successivi alla data di pubblicazione del presente bando. In caso di invio a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, al fine del rispetto del termine, farà fede la data del timbro dell'ufficio postale accettante.

Le domande, qualora la procedura informatica di cui all'art. 49 della L.R. 39/2017 non fosse ancora attiva, presentate a mano dovranno pervenire all'ufficio Protocollo del Comune entro le ore 11:00 del giorno 19 aprile 2024.

5) Istruttoria della domanda e formazione della graduatoria.

Il Comune procede all'istruttoria delle domande e alla formazione della graduatoria provvisoria entro centoventi giorni dalla data di scadenza del bando. Detto termine è prorogato di ulteriori sessanta giorni qualora, a seguito del bando, pervengano un numero di domande superiore a 300.

A parità di punteggio le domande sono collocate in ordine crescente in relazione alla situazione economica del nucleo familiare del richiedente. In caso di ulteriore parità l'ordine sarà stabilito sulla base della data di invio della domanda.

In caso di eventuali anomalie riferite alla situazione economica del nucleo familiare del richiedente, si fa riferimento

a quanto stabilito dall'articolo 27, comma 4, della legge regionale 3 novembre 2017, n. 39 e dall'articolo 7, comma I, lett. c) del Regolamento approvato con D.G.R. n. 1119 del 31 luglio 2018.

Nella graduatoria sono indicate anche le domande dichiarate inammissibili con le relative motivazioni.

Entro dieci giorni dall'approvazione, la graduatoria provvisoria, con l'indicazione del punteggio conseguito, è pubblicata per trenta giorni nelle forme già descritte per la pubblicazione del bando.

Nei trenta giorni successivi alla pubblicazione della graduatoria, gli interessati possono presentare ricorso alla Commissione Alloggi di cui all'articolo 33 della legge regionale 3 novembre 2017, n. 39, presso l'ATER nella quale è istituita.

La Commissione Alloggi di cui all' articolo 33 della legge regionale 3 novembre 2017, n. 39, decide i ricorsi pervenuti entro e non oltre sessanta giorni dal loro ricevimento e trasmette le risultanze al Comune entro quindici giorni dalla loro determinazione.

La graduatoria definitiva, redatta tenendo conto dei ricorsi decisi, dovrà essere approvata entro quindici giorni dal ricevimento delle decisioni della Commissione Alloggi.

La graduatoria definitiva è pubblicata con le stesse modalità previste per la graduatoria provvisoria.

6) Modalità di assegnazione degli alloggi.

L'assegnazione in locazione degli alloggi, agli aventi diritto, è disposta dall'Ente proprietario o delegato, dopo aver verificato la sussistenza dei requisiti ai sensi dell'articolo 25, comma 3, della legge regionale 3 novembre 2017, n. 39.

L'assegnazione è effettuata mediante la procedura informatica di cui all'articolo 24, comma 6, della predetta legge, sulla base degli abbinamenti tra i richiedenti inseriti in graduatoria e gli alloggi disponibili, tenuto conto della composizione dei nuclei familiari e delle caratteristiche delle unità abitative da assegnare nel rispetto dei seguenti parametri: da mq. 28 a mq. 45 per una persona (max n. 1 camera); da mq. 45,01 a mq. 65 per due persone (max n. 2 camere); da mq. 65,01 a mq. 75 per tre persone (max n. 2 camere); da mq. 75,01 a mq. 80 per quattro persone (max n. 3 camere); da mq. 80,01 a mq. 95 per cinque persone (max n. 3 camere); oltre i 95 mq. per sei o più persone (4 o più camere). Possono comunque essere effettuate assegnazioni in deroga, secondo quanto previsto dal regolamento di cui all'art. 49 della legge regionale 3/11/2017, n. 39, approvato con D.G.R. n. 1119 del 31 luglio 2018, tenendo conto anche della composizione del nucleo familiare e della tipologia dell'alloggio proposto, per adottare valide soluzioni, ai fini della razionalizzazione dell' uso del patrimonio pubblico e nei casi di presenza di handicappati gravi.

7) Modalità per la determinazione dei canoni di locazione.

Il canone degli alloggi viene determinato e applicato ai sensi del regolamento di cui all'art. 49 della legge regionale 3 novembre 2017, n. 39, approvato con D.G.R. n. 1119 del 31 luglio 2018.

Musile di Piave, 11.03.2024

f.to IL DIRIGENTE DELL'AREA AMMINISTRATIVA
Dott.ssa Alessandra Dalla Zorza